



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

## AREA VI - Risorse Strumentali - Uffici Tecnici

Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano (SA)

Sito web: [www.unisa.it](http://www.unisa.it)

PEC: [ammicent@pec.unisa.it](mailto:ammicent@pec.unisa.it)

Telef.: 089\*966032 Fax: 089\*966252

C.F. 80018670655 P.IVA 00851300657

### ACCORDO QUADRO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO "P. VITTORIA" SITO NEL COMUNE DI FISCIANO E DEI COMPLESSI RESIDENZIALI DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DI FISCIANO (SA) A SUPPORTO DELLA "UNIVERSIADE ESTIVA NAPOLI 2019"

Progetto:

Arch. Vincenzo Paolillo  
Ing. Gennaro Di Bonito  
Ing. Alessandro Vitale  
Ing. Michele Petrocelli

Stime e Computi:

Geom. Giovanni Soldà  
Pl. Giovanni D'Aniello

Responsabile del Procedimento:

Arch. Rocco Petrone

TAVOLA	DESCRIZIONE ELABORATO	SCALA
<b>07</b>	<b>DISCIPLINARI PER LA SICUREZZA</b>	

REV. N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ELABORATO

RIF. PRATICA:	VERIFICA PROGETTO (art. 26 D.Lgs. 50/2016)
DATA:	UNITA' DI VERIFICA: ..... ..... .....

## **1 - DISCIPLINARE SICUREZZA PER L'APPALTATORE**

**Oggetto:** Accordo Quadro relativo agli interventi di riqualificazione del campo sportivo "P. VITTORIA" sito nel comune di Fisciano e dei complessi residenziali del Campus universitario di Fisciano (SA) a supporto della "Universiade Estiva Napoli 2019".

**Codice CIG:**

**Impresa Appaltatrice:**

**Legale Rappresentante:**

**Responsabile del Procedimento:**

### **Art.1 - Oggetto del disciplinare**

Il presente disciplinare precisa gli specifici oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore in materia di sicurezza in cantiere e, più in generale, nei luoghi di lavoro atti ad assicurare che nel corso della realizzazione delle opere vi sia il pieno rispetto dei Piani di Sicurezza dell'appalto e che nel cantiere i lavori si svolgano nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro ed in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

**Il presente disciplinare è da ritenersi valido per tutti gli interventi affidati nell'ambito dell'accordo quadro in oggetto.** Pertanto sarà redatto una sola volta e si intende automaticamente richiamato all'atto dell'affidamento dei singoli interventi.

L'Appaltatore a tal fine si impegna a vigilare e a coordinare l'attività delle proprie maestranze e di quelle di tutte le altre imprese e/o lavoratori autonomi che a qualsiasi titolo debbono accedere in cantiere.

Gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente disciplinare sono da considerare integrativi e non sostitutivi di tutti quelli già previsti dalle specifiche norme in materia nonché di quelli contenuti nei piani di sicurezza (sia di coordinamento che operativi con i relativi allegati), di quelli impartiti in materia di sicurezza ed igiene sui cantieri e nei luoghi di lavoro negli altri atti contrattuali ed elaborati progettuali compreso quanto contenuto negli altri disciplinari di sicurezza.

Essi sono a carico del datore di lavoro e dell'Impresa aggiudicataria di seguito denominato "Appaltatore". Nel caso di ATI gli obblighi incombono sul datore di lavoro dell'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

L'Appaltatore attesta di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs.vo n. 81/2008, testo coordinato dal D.Lgs.vo 106/2009 e s.m.i., della L.55/90 e s.m.i., della D.Lgs.50/2016 in cui si colloca l'appalto e dei nominativi del Committente e/o del Responsabile dei Lavori, del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione.

Data l'importanza e la valenza degli argomenti trattati nel presente disciplinare, resta inteso che nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di seguito riportate le conseguenze sia civili che penali in caso di infortunio o di danno ricadranno esclusivamente sull'Appaltatore restandone completamente esonerati sia il Committente con i propri organi tecnici, i Collaudatori, il CSE, e più in generale il personale preposto dal Committente alla direzione, alla contabilità e alla sorveglianza dei lavori.

### **Art. 2- Organizzazione della sicurezza in cantiere**

L'Appaltatore si impegna ad organizzare tutti i fattori e gli attori della produzione che sono necessari per la realizzazione dell'opera in modo da assicurare che le attività di cantiere siano svolte da operatori propri e di altre imprese esecutrici, cottimisti, lavoratori autonomi, noleggiatori e sub-affidatari in genere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e di sicurezza (previsti da tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili) costantemente informati e formati sui rischi e sulle relative misure di sicurezza da adottare in cantiere.

In particolare, si impegna a definire e far permanentemente adottare delle procedure gestionali ed operative, valide per tutti gli operatori e le imprese che a qualunque titolo debbono operare in cantiere, in grado di ridurre i rischi e di monitorare con continuità il mantenimento di idonee condizioni di sicurezza.

In tale contesto, si impegna ad individuare per le attività di cantiere eventuali altre imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi e/o sub-affidatarie in genere (subappaltatori, cottimisti, fornitori in opera, installatori ecc.) idonee da un punto di vista tecnico-professionale, in grado di fornire almeno il certificato di iscrizione alla CCIAA, libri matricola e registro infortuni aziendali e che si impegnino formalmente ad operare osservando le finalità e le disposizioni integrative in materia di sicurezza contenute nel presente disciplinare, nel PSC e negli altri atti contrattuali.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad istituire una procedura di gestione degli accessi in cantiere che consenta l'ingresso solo agli operatori con idoneo cartellino di riconoscimento, preventivamente informati e formati sull'organizzazione e sulle attività che si svolgono, nonché alle imprese in genere, ai macchinari, agli apprestamenti e agli autoveicoli preventivamente verificati, comunicati e, ove necessario, autorizzati dagli organi tecnici della Stazione Appaltante.

La procedura di gestione degli accessi deve anche consentire una registrazione ed una rintracciabilità puntuale e continuativa, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di video-ripresa, di tutti gli accessi/ingressi che avvengono durante la realizzazione dell'opera.

Si impegna, infine, nel rispetto dei documenti di progetto ed in particolare del PSC a organizzare il cantiere in modo da garantire costanti condizioni di ordine, pulizia ed igiene di tutte le aree interessate dalle lavorazioni.

L'Appaltatore si impegna a proporre le procedure operative e di gestione che intende attivare sulla base delle indicazioni riportate nel presente articolo prima dell'effettivo inizio dei lavori in cantiere. Resta inteso che la direzione dei lavori non potrà far iniziare i lavori nel caso di mancata definizione di tali procedure e dovrà sospendere i lavori se queste non siano puntualmente applicate.

### **Art.3- Compiti dell'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori**

Oltre agli oneri di cui sopra l'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori deve:

- Proporre, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e comunque prima della consegna dei lavori, alla Stazione Appaltante la nomina del Direttore Tecnico di cantiere ed i nominativi per il ruolo di coordinatore della sicurezza i cui requisiti devono essere conformi a quelli stabiliti dal Committente per l'affidamento di incarichi similari ed alle condizioni stabilite nei rispettivi disciplinari della sicurezza;
- Proporre al CSE (CSE), all'atto della designazione dello stesso, tutte le modifiche o integrazioni necessarie al piano di sicurezza e di coordinamento di progetto per adeguarne i contenuti all'organigramma, all'organizzazione e alle tecnologie proprie dell'Impresa e/o dei sub-affidatari, già eventualmente designati, che a qualsiasi titolo debbono intervenire in cantiere nella realizzazione dell'opera. Il CSE, sulla base delle proposte formulate e tenendo conto dell'organizzazione propria dell'Appaltatore dovrà redigere, prima della stipula del contratto e dell'inizio dei lavori, apposito aggiornamento al PSC di progetto. La redazione di tale aggiornamento, da allegare al contratto in appalto, è obbligatoria anche nel caso in cui l'Appaltatore non abbia proposte da formulare rispetto al PSC di progetto che è da aggiornare quantomeno con riferimento alla specifica organizzazione dell'Impresa;
- Prima dell'accettazione del PSC aggiornato consultare, mettere a disposizione e far visitare lo stesso dal/dai rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza che *dovranno operare in cantiere (controllare se sono aziendali o sono quelli che operano in cantiere)*.
- Predisporre, sulla base del PSC aggiornato, e trasmettere alla Stazione Appaltante, al CSE e ai/i Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale (almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori) il Piano Operativo di Sicurezza (nel caso di ATI ogni impresa deve redigerne uno) secondo le modalità stabilite nel D.Lgs.vo 81/2008 e s.m.i. Il Piano è redatto per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori ed è da considerare, come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui al D.Lgs.vo n.81/08 e s.m.i.;
- Designare tutte le figure professionali che il D.Lgs.vo n.81/2008 e s.m.i. prevede debbano essere inserite nel POS con particolare riferimento alla designazione di un almeno un altro preposto, da intendere quale sostituto temporaneo, in caso di assenza del direttore tecnico di cantiere, e degli addetti alla gestione delle emergenze. Per la specificità dei compiti affidati, è necessario che tali addetti siano presenti in cantiere con continuità. Pertanto, nel caso di avvicendamenti di operatori e addetti durante lo sviluppo dei lavori, deve essere puntualmente aggiornato il POS con i nominativi dei nuovi e diversi addetti presenti in cantiere;
- accertarsi che, prima dell'inizio dei Lavori, il Committente/Responsabile dei Lavori o, in sua vece, il CSE abbiano inviata la notifica preliminare agli Enti competenti e provvedere ad affiggerne copia in cantiere;
- organizzare una visita preliminare del medico competente in cantiere dopo l'installazione dei baraccamenti fissi e prima dell'effettivo inizio delle attività lavorative. Dovrà essere attestata la conformità e completezza da un punto di vista igienico dei baraccamenti realizzati;
- indicare nel cartello di cantiere i nominativi dei Coordinatori per la Sicurezza e del Committente o Responsabile dei Lavori della Stazione Appaltante.

### **Art. 4 - Compiti dell'Appaltatore durante i lavori**

L'Appaltatore si impegna a non iniziare, far iniziare, continuare o far continuare i lavori o qualsiasi altra attività in cantiere qualora non siano continuativamente applicate le disposizioni contenute nei piani di sicurezza (sia di coordinamento che operativi con i relativi allegati), nel presente disciplinare e, più in generale, le disposizioni impartite in materia di sicurezza ed igiene sui cantieri e nei luoghi di lavoro negli altri atti contrattuali ed elaborati progettuali compreso quanto contenuto negli altri disciplinari di sicurezza nonché quanto contenuto nella normativa vigente in materia.

Inoltre, l'Appaltatore prende atto e si impegna ad effettuare un costante coordinamento di tutte le attività che vengono svolte in cantiere, qualsiasi siano le imprese o i lavoratori impiegati, assicurando che esse siano svolte in condizioni di sicurezza ed igiene.

In generale, oltre a quanto stabilito negli altri articoli del presente disciplinare e negli altri atti contrattuali, l'Appaltatore deve:

- prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmettere il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi che a qualsiasi titolo debbono eseguire lavorazioni in cantiere (subappaltatori, cottimisti, subfornitori in opera ecc.);
- prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmettere al CSE, per la relativa approvazione, il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- Approvare, con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni delle eventuali ditte esecutrici (subappaltatori, cottimisti, subfornitori in opera ecc.) i POS da queste predisposti e, almeno 15 gg. prima del loro ingresso in cantiere li trasmette al CSE per le prescritte verifiche (art. 101 del D.Lgs.vo n. 81/2008 e s.m.i.);
- proporre al CSE modifiche e/o integrazioni ai piani di sicurezza ogni qual volta si renda necessaria una variazione delle modalità di esecuzione delle attività lavorative, degli apprestamenti di cantiere e/o della sequenza temporale delle attività. Le modifiche proposte per essere esecutive devono ricevere esplicita e formale autorizzazione da parte del CSE che provvederà all'adeguamento del PSC;
- deve consultare il rappresentante della sicurezza (RLS) prima dell'accettazione definitiva di modifiche significative al PSC;
- partecipare direttamente o tramite preposto con poteri decisionali e di spesa, alle riunioni periodiche convocate dal CSE;
- mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
- sottoporre il cantiere a visita annuale del Medico Competente e del RSPP aziendali;

- assicurarsi che tutte le imprese esecutrici che a qualsiasi titolo debbono eseguire lavorazioni in cantiere (subappaltatori, cottimisti, subfornitori in opera ecc.) sottopongano a visita preliminare e periodica il cantiere da parte del loro medico competente e del loro Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- dare pronto adempimento e riscontro a tutte le osservazioni e le prescrizioni disposte dal CSE;
- prevedere il pronto allontanamento delle imprese, dei mezzi e degli uomini non in regola ai fini del rispetto delle condizioni di sicurezza;
- coordinare l'attività di tutti i lavoratori e di tutte le imprese impegnate in cantiere
- richiedere l'adeguamento dei Piani Operativi della Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici (subappaltatori, cottimisti, subfornitori in opera ecc.) alle prescrizioni imposte dal coordinatore per l'esecuzione, qualora questo rilevi e contesti, in ogni momento, sia prima dell'inizio che durante l'esecuzione delle singole lavorazioni lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'ente committente;
- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente appalto ;
- tenere adeguate dotazioni di DPI per tutto il personale da impiegare anche con adeguate scorte per il materiale di consumo;
- fornire alle altre imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
  - o adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
  - o le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
  - o le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale.

#### **Art. 5 - Organizzazione dei Subappaltatori, cottimisti e sub-affidatari in genere**

Per la corretta attuazione delle misure di sicurezza in cantiere, l'Appaltatore, oltre agli obblighi di comunicazione e richiesta di autorizzazione stabiliti dalle normative vigenti in materia e dal contratto, si impegna a comunicare agli organi tecnici designati dalla Stazione Appaltante (Direzione Lavori, CSE, etc.), almeno trenta giorni prima del programmato inizio delle relative attività in cantiere, il nominativo delle Imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi che a qualsiasi titolo debbono intervenire in cantiere (subappaltatori, cottimisti, subfornitori in opera di materiale, noleggiatori, servizi di montaggio ed installazione, fornitori di materiale sciolto e preconfezionato ecc.) garantendo che gli stessi producano apposito POS. Ciò per dare modo agli organi tecnici del Committente, ciascuno per le proprie competenze, di verificare preliminarmente all'avvio delle relative attività il tipo e la natura del subcontratto, il percorso normativo da adottare per l'avvio delle attività (autorizzazione al subappalto o comunicazione dell'Impresa), l'esistenza di un POS redatto in conformità al PSC ed in conformità alle norme vigenti nonché la frequenza del seminario periodico sulla sicurezza da parte del personale da impiegare. A tale scopo l'Appaltatore si impegna ad inserire nei subcontratti da stipulare con le ditte e/o i lavoratori autonomi che a qualsiasi titolo debbono eseguire attività lavorative in cantiere l'obbligo e l'onere a carico delle stesse di nominare come preposto in cantiere, per le imprese esecutrici, ai sensi del D.Lgs.vo n.81/2008 e s.m.i., il direttore tecnico di cantiere dell'impresa affidataria, conferendogli per iscritto i poteri decisionali e di spesa necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività di competenza.

Per i subcontratti con Imprese che non dovessero svolgere particolari attività lavorative in cantiere ma che comunque debbono accedere allo stesso per il carico e lo scarico merci o per altre attività accessorie, l'Appaltatore si impegna a garantire il necessario coordinamento tra i datori di lavoro per le misure di sicurezza da adottare in cantiere e ad informare le Imprese sui rischi specifici della specifica attività da svolgere in cantiere ai sensi delle norme vigenti.

#### **Art. 6 – Rapporti con il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione**

Il CSE non può essere né un dipendente o consulente abituale dell'Appaltatore né deve aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'Aggiudicatario o coi subappaltatori/sub-affidatari dell'intervento da realizzare ad esclusione di eventuali incarichi di collaudo e/o di coordinatore della sicurezza. Non deve, inoltre, essere un dipendente anche a tempo parziale/definito del Committente e non deve avere altri incarichi in corso in materia di appalti assegnati direttamente dal Committente che non siano quelli esclusivamente di CSE.

L'Appaltatore, per la corretta attuazione delle misure di sicurezza, si impegna a collaborare e ad informare con continuità il CSE, anche attraverso preposti, di tutto ciò che ha rilievo ai fini della sicurezza nell'ambito della realizzazione dell'opera tenendo conto di quanto previsto dalle norme vigenti e dalle particolari condizioni stabilite dai PSC, POS, disciplinari della sicurezza e contratto d'appalto.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire nei tempi concordati, al coordinatore, tutta la documentazione richiesta ai fini della sicurezza sia relativa alla propria Impresa che ai sub-affidatari che a qualsiasi titolo debbono intervenire in cantiere. Si impegna anche, come già riportato nei precedenti articoli del presente disciplinare, a comunicare qualsiasi variazione e/o modifica al PSC e/o al POS intenda effettuare in cantiere, proponendo le opportune integrazioni e/o modifiche ed ad informare il coordinatore, preventivamente, di tutti i macchinari ed il personale che deve accedere in cantiere.

L'Appaltatore si impegna a dare pronto e risolutivo riscontro ai rilievi e alle eventuali prescrizioni che il coordinatore della sicurezza effettua per inadempienza alle misure di sicurezza ed igiene in cantiere ed ad allontanare senza indugio, le imprese e/o gli operatori che egli stesso o il CSE dovesse rilevare inaffidabili ai fini del rispetto delle misure di sicurezza, essendo consapevole che oltre all'applicazioni di specifiche penali, nel caso di gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza il CSE è tenuto a proporre all'Ente Appaltante la risoluzione del contratto d'appalto.

#### **Art. 7 – Requisiti e rapporti tra appaltatore e direttore tecnico di cantiere**

Il direttore tecnico di cantiere designato deve possedere le seguenti abilitazioni ed esperienze minime:

- Laurea specialistica in ingegnere, architettura o laurea similare, oppure o Diploma di geometra, perito edile, perito industriale o diploma similare;

- Corso abilitante per ricoprire l'incarico di coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs.vo n. 81/2008 e s.m.i.;
- esperienza di almeno tre anni di direttore e/o assistente di cantiere e/o capo commessa nella realizzazione di opere pubbliche comprovata da curriculum con oggetto, importo eseguito e Stazione Appaltante ai fini di eventuali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a nominare formalmente il direttore tecnico di cantiere quale "preposto" ai sensi del D.lgs. 81/2008 affidandogli poteri di spesa e decisionali per la gestione della sicurezza in cantiere.

Il Direttore tecnico di cantiere deve costantemente vigilare sull'attuazione dei piani di sicurezza in cantiere da parte di tutte le imprese e gli operatori ivi impegnati. E' anche il soggetto che deve continuamente vigilare sulla corretta presenza in cantiere di operatori e macchinari garantendo che non vi siano operatori e/o macchinari difformi da quanto comunicato e riportato sui piani di sicurezza.

Per la particolare funzione che il soggetto svolge, l'Appaltatore si impegna a garantire la sua presenza continuativa in cantiere necessaria per adempiere ai compiti e alle disposizioni previste dalle leggi vigenti, dal contratto, dai piani e disciplinari della sicurezza e da quelle integrative eventualmente impartite dal coordinatore della sicurezza.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a sostituire in cantiere il direttore tecnico di cantiere per i periodi di assenza dello stesso (dovuti ad es. a ferie e/o malattie), con altro professionisti aventi pari requisiti. L'impresa si impegna a comunicare in anticipo, per iscritto, al direttore dei lavori ed al coordinatore per la sicurezza i periodi di assenza del direttore tecnico di cantiere ed il nominativo del sostituto presente in cantiere, anch'esso avente la qualifica di preposto.

L'Appaltatore resta, pertanto, l'unico responsabile dell'eventuale mancato coordinamento delle imprese esecutrici, dell'eventuale mancata vigilanza e mancato rispetto del PSC e/o dei POS nel caso abbia consentito lavorazioni in cantiere senza la presenza del direttore tecnico di cantiere o di un suo sostituto preventivamente comunicato agli organi tecnici designati dalla Stazione Appaltante.

Il Committente, attraverso i propri organi tecnici (Responsabile del Procedimento, Direzione Lavori, CSE, Committente o Responsabile dei Lavori) si riserva l'insindacabile facoltà di richiedere all'Impresa in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso e messa in mora la sostituzione del direttore tecnico di cantiere nel caso di ripetute o gravi violazioni delle norme di sicurezza e di quanto riportato nei disciplinari sottoscritti.

Nel caso di allontanamento del direttore tecnico di cantiere per volontà del Committente o per scelta aziendale deve essere nominato un altro direttore tecnico di cantiere con pari caratteristiche e pari poteri di quelli previsti nel bando di gara e nel presente disciplinare.

L'Appaltatore si impegna a comunicare con congruo anticipo eventuali sostituzioni del direttore tecnico di cantiere che la stessa volesse effettuare. Ciò per dare modo alla Stazione Appaltante di verificarne le competenze previste dal bando di gara, di fargli sottoscrivere l'apposito disciplinare allegato al PSC e di far aggiornare le nomine sui Piani di Sicurezza.

L'Appaltatore si impegna a far nominare il direttore tecnico di cantiere quale loro "preposto" ai sensi del D.Lgs.vo n.81/2008 nello specifico luogo di lavoro del cantiere a tutte le imprese sub-affidatarie in genere che a qualsiasi titolo debbono svolgere lavorazioni in cantiere (subappaltatori, fornitori in opera, noleggiatori ecc.) prevedendo che sia dotato dei poteri decisionali necessari ad assicurare il mantenimento di idonee condizioni di sicurezza per le lavorazioni di competenza dei diversi sub-affidatari.

Resta inteso che l'onere per il Direttore Tecnico di Cantiere è compreso in quelli generali a carico dell'Impresa ed è, quindi, compensato nell'ambito del complessivo importo contrattuale.

#### Art. 8 – Oneri per la sicurezza

Con l'importo contrattuale sono compensati anche gli oneri di sicurezza che non sono stati soggetti a ribasso d'asta. In particolare, gli oneri di sicurezza sono divisi in due aliquote:

- una prima aliquota di oneri cosiddetti diretti già contemplati nei prezzi complessivi delle varie categorie di lavoro di cui si compone l'intervento ed evidenziati in progetto;
- una seconda aliquota aggiuntiva rispetto all'importo da corrispondere per le singole lavorazioni per gli oneri cosiddetti "speciali".

L'Appaltatore prende atto ed accetta che negli oneri speciali di sicurezza sono compresi anche degli oneri da versare al CSE.

Resta anche inteso che gli oneri di sicurezza saranno corrisposti all'Impresa ad ogni SAL, in base alla percentuale di avanzamento dei lavori.

#### Art. 9 – Graduatoria del rischio

Sono di seguito riportate indicazioni delle più comuni violazioni alle misure di sicurezza che possono avvenire nella realizzazione di un'opera pubblica. Per ogni violazione è riportato il livello di rischio che questa comporta sulla base di esperienze maturate da vari organi di controllo.

N°	Violazione	Graduatoria del rischio
1	Cartello di cantiere non esposto o non completo	Lieve
2	Mancata recinzione del cantiere	Lieve
3	Mancanza dell'autorizzazione ministeriale e della relazione tecnica del ponteggio o non corrispondente al modello in uso	Lieve
4	La documentazione di cui sopra non è in cantiere	Lieve
5	Mancanza del progetto di un professionista abilitato per ponteggi più alti di m 20 o difformi dallo schema tipo: mancanza del pimus	Grave
6	Assenza del disegno esecutivo del ponteggio	Medio

7	Gli apparecchi di sollevamento sono privi di libretto matricolare	Medio
8	I libretti degli apparecchi di sollevamento non sono in cantiere	Lieve
9	Richiesta di verifica periodica agli apparecchi di sollevamento è scaduta	Grave
10	Le funi di tali apparecchi non sono state verificate trimestralmente da parte della ditta	Grave
11	Mancata richiesta all'INAIL di verificare l'impianto di terra	Lieve
12	La documentazione di cui sopra non è in cantiere	Lieve
13	Mancata richiesta all'INAIL di verificare l'impianto di dispersione delle scariche atmosferiche	Lieve
14	La documentazione di cui sopra non è in cantiere	Lieve
15	Mancano copia ed allegati della dichiarazione di conformità	Grave
16	Manca segnalazione per lavorazioni inferiori a 5 m di distanza dalle linee elettriche	Lieve
17	Mancanza del registro infortuni	Lieve
18	Mancanza della notifica preliminare	Grave
19	Manca il Piano di Sicurezza e Coordinamento oppure non firmato ed accettato da tutte le imprese esecutrici	Grave
20	Manca il Piano Operativo di Sicurezza	Grave
21	Mancano le copie di deleghe in materia di sicurezza sul lavoro	Lieve
22	Mancanza del piano di valutazione dei rischi	Lieve
23	Durante le lavorazioni non è assicurata la viabilità sicura di mezzi e persone	Medio
24	Le rampe non sono costruite con regolari spazi di franco laterali	Medio
25	Il transito in luoghi rischiosi per le cadute dall'alto non è impedito o cautelato	Medio
26	Le scale o i viottoli ricavati nel terreno non hanno parapetto se più alti di 2 m	Medio
27	Le alzate di suddette scale non sono sostenute da tavole e paletti	Lieve
28	Mancata imbracatura dei carichi	Grave
29	Il sollevamento dei laterizi non è effettuato esclusivamente con benne o cassoni metallici	Medio
30	Le gru non sono ben stabili	Medio
31	La movimentazione di carichi sospesi può causare pericolo	Medio
32	Le gru non hanno targa di immatricolazione INAIL (ex ISPESL)	Lieve
33	I ganci dei mezzi di sollevamento con portata superiore a 200 kg non sono dotati di chiusura all'imbocco	Medio
34	La scala di accesso alla cabina gru non è protetta ed ingabbiata	Grave
35	Mancanza di fune metallica per l'aggancio durante la manutenzione di gru sprovviste di scala propria	Grave
36	I bracci delle gru non devono trovare ostacoli	Grave
37	La gru lavora a meno di 5 m dalla linea elettrica	Grave
38	I ganci dei mezzi di sollevamento con portata superiore a 200 kg non indicano la portata massima consentita	Medio
39	La gru non ha applicate le targhe sulla portata massima dei carichi in funzione dello sbraccio	Medio
40	La zona bassa di rotazione della gru non è segregata	Medio
41	Le macchine rispondenti al D.Lgs.vo n.17/2010 (ex D.P.R. 459/96) non hanno la dichiarazione di conformità	Medio
42	Gli impianti, le macchine, gli strumenti, gli apprestamenti non hanno una buona manutenzione	Medio

**BETONIERA E IMPIANTI DI BETONAGGIO**

N°	Violazione	Graduazione del rischio
43	Non è piazzata in modo stabile e sicuro	Lieve
44	Il volante è privo di raggi accecati	Medio
45	Mancanza dispositivi di arresto sui trasportatori a tazze	Grave
46	Il raggio d'azione del trasportatore non è delimitato	Medio
47	La postazione di lavoro sotto la gru non è protetta	Medio
48	Il pedale di sgancio del bicchiere non ha protezione superiore e laterale	Lieve
49	I meccanismi non sono protetti da carter	Medio
50	Le scale a pioli più alte di m 5 non hanno apposita gabbia a partire da m 2.5	Medio
51	Cuffia registrabile non applicata	Grave
52	Coltello divisore non applicato	Medio
53	Schermi fissi ai due lati della lama non applicati	Medio
54	Ponteggio eseguito non secondo le norme del fabbricante	Lieve
55	Il ponteggio non è opportunamente controventato	Medio
56	Le interruzioni per il passaggio non corrispondono alla copia di autorizzazione.	Grave
57	Lavori ad altezza superiore a 2 m sono eseguiti senza opportune opere provvisorie.	Grave
58	Ancoraggi del ponteggio male eseguiti	Medio
59	Il ponteggio non è ancorato a parti stabili dell'edificio	Grave
60	I montanti sono intervallati a distanza superiore di quella di progetto	Medio
61	Mancanza di basette alla base dei montanti	Medio
62	L'appoggio del ponteggio è privo di tavole di ripartizione del carico	Grave
63	I montanti non superano di almeno 1.20 l'ultimo impalcato del piano di gronda	Grave
64	Le tavole del ponteggio non sono aderenti all'opera in costruzione	Medio
65	La distanza tra il ponteggio e l'opera di finitura è superiore a cm 20	Medio
66	I lavori sono eseguiti a una distanza inferiore di 5 m	Grave
67	Gli elementi metallici arrugginiti non sono sottoposti alla manutenzione necessaria	Medio
68	Mancano corrente superiore ed inferiore ad altezze superiori a m 2	Grave
69	Mancanza di tavola fermapiede	Media
70	I correnti e le tavole fermapiede non sono applicate alla parte interna dei montanti	Media
71	Le andatoie e le passerelle devono essere munite di parapetto normale, devono essere larghe almeno 60 cm o 120.	Grave
72	Gli impalcati rivolti verso il vuoto delle piazzole di scarico, non hanno parapetto normale o tavola fermapiede	Grave
73	Non sono stati montati i sottoponti	Medio
74	I ponti e i sottoponti non sono completi	Grave
75	Le tavole del ponteggio non si sormontano almeno per 40 cm	Medio
76	Le tavole non appoggiano in modo corretto	Grave
77	Non sono in buon stato di conservazione	Grave

78	Presentano parti a sbalzo	Grave
79	Tavole di calpestio non idonee per spessore o larghezza	Grave
80	In caso di uso di cartelloni pubblicitari o altro non è stato rinforzato l'ancoraggio	Medio
81	Ponti su cavalletti: a) superiori a m 2 di h o montati su impalcati esterni b) piedi degli stessi non irrigiditi c) distanza massima consecutiva non rispettata d) la larghezza è inferiore a cm 90 e non si usano tavole idonee e) sono stati utilizzati ponti su cavalletti sovrapposti o con montanti costituiti da scale a pioli	Grave
82	Ponti su ruote: a) ruote non saldamente bloccate b) non sono ancorati alla costruzione ogni due piani di ponte c) non utilizzati in posizione verticale d) non impiegati come da indicazione del costruttore	Grave
83	Nel ponteggio a giunti e tubi, per manutenzione, non è presente una diagonale per ogni piano e campata	Medio
84	Nel ponteggio a giunti e tubi, per costruzione, non sono presenti due diagonali per ogni piano e campata	Medio
85	Non sono presenti le scale di salita	Grave
86	Le scale a mano sono poste in prosecuzione l'una all'altra e sono sprovviste di corrimano	Medio
87	Privi di parapetto pieno	Medio
88	Se di servizio hanno il piano di calpestio largo più di 120 cm	Medio
89	I traversi non sono ancorati a parti stabili dell'edificio	Grave
90	Le parti interne non sono ancorate rigidamente tra loro con correnti	Medio
91	Non c'è il sottoponte	Grave
92	Non c'è parapetto su tutti i lati aperti	Grave
93	Non c'è tavola fermapiede	Lieve
94	Le rampe in costruzione, non essendo sbarrate al transito, non presentano intavolati larghi min. cm 60 e listelli fissati a distanza non superiore a cm 40 essendo le scale prive di gradini in cemento	Medio
95	Per il passaggio di persone non hanno larghezza di almeno 60 cm	Medio
96	Per il transito materiali non hanno larghezza di almeno 120 cm	Medio
97	Se poste a più di 2 m di altezza non sono munite di parapetto normale	Grave
98	La scala non ha ganci superiori o presenta appoggi sdruciolevoli	Medio
99	Ci sono listelli inchiodati ai montanti al posto di pioli incastrati.	Grave
100	Malamente utilizzate	Grave
101	Non hanno dispositivi antisdrucio	Grave
102	Se in legno non hanno tirante in ferro sotto il primo e l'ultimo piolo e uno intermedio se più lunghe di m 4	Grave
103	I corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento non è installato idoneo impalcato di sicurezza, non presentandosi nemmeno una chiusura ai graticci con regolare calcolo.	Grave
104	Le aperture nei solai o il vano ascensore, non sono circondati da parapetto o tavola fermapiede oppure coperte con un tavolato resistente e fissato	Grave
105	Le aperture prospicienti il vuoto, con profondità superiore a 50 cm, non sono sbarrate	Grave
106	Mancata verifica delle strutture da demolire	Grave
107	L'accesso alla zona è consentito con carichi dall'alto	Grave
108	Mancato puntellamento delle strutture	Grave



109	La successione dei lavori di demolizione non risulta da programma firmato da imprenditore e DL. Tale programma deve essere tenuto in cantiere	Grave
110	La demolizione di muri non è eseguita mediante uso di ponti di servizio indipendenti dall'opera di demolizione.	Grave
111	Il materiale di demolizione non è stato convogliato in appositi canali la cui imboccatura eviti il pericolo di caduta delle persone	Medio
112	Mancata riduzione delle polveri sospese mediante irrorazione delle murature con acqua	Lieve
113	Assenza di protezioni anticaduta	Grave
114	Assenza delle protezioni durante le lavorazioni su tetti, lucernari, coperture e simili	Grave
115	La zona sottostante alle demolizioni non è contingentata	Grave
116	Per l'erezione di casseforme ad altezza superiore a m 2 non sono stati predisposti opportuni ponteggi	Grave
117	Mancato uso di mezzi di protezione individuale e collettive durante queste lavorazioni	Grave
118	I depositi degli scavi sono presso il ciglio degli scavi	Grave
119	I fronti di attacco degli scavi non sono armati in presenza di pericolo di franamento	Grave
120	Il ciglio della platea superiore dello scavo non è delimitato da opportuna segnalazione (removibile)	Medio
121	Le pareti dello scavo non hanno un'inclinazione ed un tracciato tale da impedire frammenti	Grave
122	Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici non è stata vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e comunque sul ciglio del fronte di attacco.	Grave
123	Negli scavi profondi più di m 1.5 senza aver accertata la consistenza del terreno non sono state previste idonee armature di sostegno	Grave
124	Nei lavori di pozzi di fondazioni profondi più di 3 m non è stato disposto a protezione degli operai addetti allo scavo un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna	Medio
125	In prossimità del ciglio dello scavo non è stato installato un idoneo parapetto	Grave
126	L'accesso ai posti di lavoro non è stato predisposto con idonee scale o rampe di sicurezza	Medio
127	Il castello sul quale è montato l'argano non è controventato ogni due piani di ponteggio	Grave
128	Il castello non è ancorato alla costruzione ogni piano di ponteggio	Grave
129	Il castello non è stato previsto con montanti supplementari di rinforzo	Grave
130	Idoneo parapetto e tavola fermapiède alta almeno 30 cm, nel varco di transito del carico	Grave
131	N° 2 staffoni di ferro di almeno 20 cm posti ad una altezza di 120 cm dal piano di calpestio	Grave
132	Le tavole di calpestio sono di spessore inferiore a 5 cm	Grave
133	L'argano non è stabilmente ancorato e zavorrato	Grave
134	I montanti delle impalcature, ai quali sono fissati gli elevatori, non sono rafforzati e controventati	Grave
135	Il manovratore dell'argano a bandiera fissato sui montanti, non indossa il DPI corretto per lo svolgimento di tale operazione in quanto non si possono applicare dei parapetti	Grave
136	Gli impianti elettrici in tutte le loro parti non sono stati installati a materiali in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione	Grave
137	Il grado di protezione delle apparecchiature e dei componenti elettrici contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi non è almeno IP44	Grave
138	Non sono utilizzate prese e spine conformi alle specifiche Cee Euronorm	Grave
139	Il quadro di distribuzione non è provvisto di: a) dispositivo di protezione, sezionamento e comando b) chiara indicazione dei circuiti degli strumenti montati c) dichiarazione di conformità d) interruttore differenziale e) collegamento elettrico verso terra	Grave

140	I conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie e per l'alimentazione di apparecchi portatili o mobili: a) non sono in doppio isolamento b) intralciano il passaggio c) non hanno protezione contro l'usura meccanica	Medio
141	Non sono stati impiegati conduttori elettrici che rispettino la codifica dei colori	Medio
142	Le sezioni dei conduttori di protezione e di terra non sono di dimensioni adeguate	Medio
143	Le connessioni tra le varie parti dell'impianto e tra queste ed i dispersori non sono idonee	Medio
144	L'impianto di terra non è unico, ovvero con i dispersori interconnessi	Medio
145	Non sono garantite le dispersioni delle scariche atmosferiche.	Medio
146	L'impianto non è interconnesso con quello generale di terra	Lieve
147	Esistono conduttori deteriorati, giunzioni non protette, cassette cavi in trazione	Grave
148	In cantiere sono usate lampade elettriche portatili con tensione superiore a 25 Volts verso terra, non esistendo il relativo trasformatore di sicurezza	Medio
149	La lampada portatile non corrisponde ai seguenti requisiti: a) avente l'impugnatura in materiale isolante non igroscopico b) avere le parti in tensione, completamente protette in modo da evitare ogni possibilità di contatto accidentale c) essere munite di gabbia di protezione della lampadina, fissata mediante collare esterno alla impugnatura isolante d) di garantire il perfetto isolamento delle parti in tensione dalle parti metalliche fissate all'impugnatura	Medio
150	Gli utensili elettrici portatili e mobili, alimentati con tensione superiore a 25 Volts verso terra, non hanno il collegamento a terra, o il doppio isolamento evidenziato con il simbolo	Grave
151	Le macchine elettriche usate in cantiere che possono presentare pericolo per l'operatore, con la rimessa in moto a ristabilimento della tensione di rete, dopo l'interruzione della stessa, non sono provviste di dispositivo contro il riavvio automatico	Grave
152	Le masse metalliche non sono collegate a terra per la dispersione delle scariche atmosferiche	Medio
153	Le linee elettriche aeree predisposte in cantiere non sono ad altezza di m 5 da terra e m 6 se sotto di esse è previsto l'attraversamento degli automezzi	Grave
154	I fili elettrici al servizio del cantiere sono sparsi nel terreno senza nessun tipo di protezione degli stessi	Grave
155	Non sono presenti in cantiere le cinture di sicurezza essendo insufficienti gli altri mezzi di protezione	Grave
156	Non sono state fornite ai dipendenti idonee scarpe antinfortunistiche	Grave
157	Assente la cassetta del pronto soccorso	Medio
158	La gru agisce passando sulla pubblica via senza segnalazioni in merito	Grave
159	Mancato uso delle cinture di sicurezza	Grave
160	I lavoratori non fanno uso di DPI certificati	Grave
161	In cantiere non sono stati installati cartelli segnaletici conformi	Lieve
162	In relazione alla natura dei lavori ed alla loro pericolosità l'area del cantiere non è stata opportunamente delimitata	Lieve
163	In relazione alla tipologia del cantiere non sono previsti locali igienici e ristoro	Medio

#### MANCATA OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

N°	Violazione	Graduazione del rischio
164	Per non aver pianificato l'esecuzione in condizione di sicurezza dei lavori o fasi lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente fra loro	Medio
165	Mancata tempestiva sostituzione del direttore tecnico di cantiere quando richiesto dagli organi tecnici	Medio

166	Per non aver comunicato agli organi tecnici la presenza in cantiere di altre imprese esecutrici in qualità di sub-affidatari, noleggiatori, lavoratori autonomi	Grave
167	Non è stato assicurato che il personale che svolge a qualsiasi titolo lavorazioni in cantiere sia dotato di cartellino di riconoscimento	Medio
168	Per non aver verificato che le Imprese esecutrici sub-affidatarie nominassero loro preposto il direttore tecnico di cantiere e redigessero il POS	Medio
169	Per non aver coordinato ai le attività delle imprese e dei soggetti non esecutori che comunque accedono in cantiere (fornitori di materiale, tecnici verificatori ecc.)	Lieve
170	Per non aver trasmesso il Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni alle altre imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi che debbono intervenire in cantiere	Medio
171	Non è stato ottemperato nel termine concesso a quanto prescritto dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e/o da enti preposti al controllo	Grave
172	Per aver effettuato o fatto effettuare dagli altri sub-affidatari lavorazioni con modalità e/o mezzi diversi da quelli riportati nei piani di sicurezza senza aver preventivamente informato e presentato al coordinatore per l'esecuzione proposte di modificazioni e/o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento in quel momento vigente	Medio
173	<i>Non è stato predisposto il fascicolo tecnico</i>	<i>Grave</i>

#### MANCATA OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

N°	Violazione	Graduazione del rischio
174	Non è stata verificata l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle procedure di lavoro contenuta nei POS delle imprese esecutrici	Grave
175	Ingresso in cantiere non autorizzato e non preventivamente comunicato agli organi tecnici di imprese, personale e mezzi non previsti nei piani di sicurezza	Grave
176	Registro presenze ed accessi non aggiornato e/o non correttamente tenuto	Lieve
177	Non sono state segnalate al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione le variazioni intervenute alle lavorazioni, al personale ed ai mezzi presenti in cantiere rispetto a quanto riportato nel PSC e nei POS	Medio
178	Non è stato ottemperato nel termine concesso a quanto prescritto dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e/o da enti preposti al controllo della sicurezza in cantiere	Grave
179	Non sono stati sospesi i lavori in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato	Grave
180	Per non aver aggiornato il PSC ed il relativo fascicolo tecnico nei casi in cui per variazioni intervenute ciò sia necessario	Grave
181	Per non aver verificato l'utilizzo dei DPI ed il corretto montaggio ed utilizzo degli apprestamenti fissi e mobili da parte dei lavoratori presenti in cantiere	Medio

#### MANCATA OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI COMPRESO GLI AUTONOMI

N°	Violazione	Graduazione del rischio
182	Il lavoratore non ha utilizzato attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008	Medio
183	Il lavoratore non ha utilizzato i DPI conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008	Medio
184	Il lavoratore non ha rispettato le indicazioni fornite dal direttore tecnico di cantiere e/o dal datore di lavoro	Grave
185	Il lavoratore non ha attuato quanto previsto nel PSC e nel Piano Operativo di Sicurezza	Grave

#### MANCATA OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO E DEI DIRIGENTI

N°	Violazione	Graduazione del rischio
186	Non sono state adottate le misure di cui al D.Lgs. 81/2008	Grave
187	Il datore di lavoro non ha attuato quanto previsto nel PSC e nel Piano Operativo di Sicurezza	Grave

<b>188</b>	I datori di lavoro delle imprese esecutrici non hanno messo a disposizione degli RLS copia del PSC e del Piano Operativo di Sicurezza almeno 10 gg prima dell'inizio dei lavori	Medio
<b>189</b>	Prima dell'inizio dei lavori l'impresa esecutrice non ha trasmesso il proprio Piano Operativo di Sicurezza all'appaltatore e, per suo tramite, al coordinatore della sicurezza in fase esecuzione	Medio
<b>190</b>	Il datore di lavoro non ha consultato gli RLS prima dell'accettazione del PSC di cui al D.Lgs. 81/2008	Lieve

#### MANCATA OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DEI PREPOSTI

<b>191</b>	Non sono state adottate dal preposto le misure conformi alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008	Grave
<b>192</b>	Il preposto dell'impresa esecutrice non ha attuato quanto previsto nel PSC e nel Piano Operativo di Sicurezza	Grave

L'Appaltatore prende atto ed accetta che tale tabella sarà utilizzata dal CSE per l'applicazione delle misure di competenza relativamente alla proposta di:

- applicazioni di penali all'Impresa per mancato rispetto piani, misure, norme e procedure di sicurezza;
- prescrizioni all'Impresa con sospensione di utilizzo di singole apparecchiature e/o sospensione di singole lavorazioni;
- allontanamento dal cantiere di Imprese esecutrici, operatori e/o macchine operatrici;
- sospensione dei lavori di tutto il cantiere;
- risoluzione del contratto d'appalto per gravi e/o ripetute violazioni ai piani, alle norme e alle procedure di sicurezza.

#### Art. 10 – Penali per inadempienze e violazioni

Nel caso di inosservanze delle disposizioni impartite in materia di sicurezza ed igiene sui cantieri e nei luoghi di lavoro previste dai piani di sicurezza (sia di coordinamento che operativi con i relativi allegati) dal contratto, dai disciplinari di sicurezza e dai Capitolati del presente appalto, è stabilita **una sanzione a carico dell'Impresa appaltatrice** (affidataria) valutata come detrazione percentuale dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza da corrispondere in occasione dei pagamenti in acconto e a saldo. La sanzione verrà applicata all'impresa affidataria, anche se l'inadempienza sia da attribuire a comportamenti e/o ad atti di subappaltatori, subfornitori, noleggiatori, e loro dipendenti e/o lavoratori autonomi che a qualsiasi titolo sono impiegati in cantiere.

Tali penalità saranno utilizzate dall'Amministrazione per la produzione di materiale informativo in materia di sicurezza.

Le inadempienze sono accertate dal coordinatore della sicurezza per l'esecuzione o dagli Enti preposti a fare ispezioni in cantiere (ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, etc). Accertata l'inadempienza, il coordinatore per l'esecuzione redige, in contraddittorio con il Direttore tecnico di Cantiere o con l'Appaltatore, apposito verbale di contestazione, nel quale è riportata il tipo di violazione riscontrata attribuendogli la qualifica di lieve, media o grave.

Nel caso di violazione non riportata in tale tabella, l'entità del rischio verrà attribuita dal CSE a suo insindacabile giudizio. In occasione dell'emissione di ogni SAL il coordinatore per l'esecuzione, sulla base delle inadempienze riscontrate e dei verbali redatti propone al direttore dei lavori e al RUP (responsabile dei lavori) la percentuale di detrazione degli oneri della sicurezza da corrispondere all'Impresa.

Il verbale deve essere firmato dal Direttore tecnico di cantiere e, in assenza di quest'ultimo, dall'operaio responsabile delle lavorazioni in atto e, in caso di rifiuto, da altre persone presenti sul posto o da testimoni. Deve poi essere notificato all'Impresa esecutrice. Il verbale riporta anche le disposizioni impartite ed il tempo concesso all'Impresa per eliminare l'inadempienza rilevata.

La detrazione sarà applicata, dal direttore dei lavori, su proposta del CSE e/o del committente o del responsabile dei lavori, al pagamento in acconto (S.A.L.) immediatamente successivo all'inadempienza/e riscontrata/e ed avrà il seguente ammontare:

- Inosservanze gravi: detrazione pari al **10%** dell'importo degli oneri per la sicurezza maturati e da liquidare con il S.A.L.;
- Inosservanze medie: detrazione pari al **2,50%** dell'importo degli oneri per la sicurezza maturati e da liquidare con il S.A.L.;
- Inosservanze lievi: detrazione pari all' **1,00%** dell'importo degli oneri per la sicurezza maturati e da liquidare con il S.A.L.;

L'applicazione di detrazioni per inosservanze gravi costituisce formale messa in mora dell'Appaltatore che deve, comunque provvedere per tutte le inosservanze, entro il termine assegnato, ad eliminare quanto rilevato e/o non conforme.

#### Art 11 – Cause di Risoluzione del contratto in materia di sicurezza

Le gravi e ripetute violazioni dei piani da parte dell'Impresa e il mancato rispetto delle prescrizioni di eliminazione delle inosservanze sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora.

La casistica di inosservanze gravi e ripetute è varia e spetta al CSE valutare, per la relativa proposta di risoluzione del contratto, in uno con la gravità delle azioni messe in atto anche la continuità e/o ripetitività nel tempo di tali azioni. Quale elenco esemplificativo e non esaustivo delle violazioni più gravi per le quali il CSE è tenuto a proporre la risoluzione del contratto è prevista:

- la mancata organizzazione delle aree di cantiere ed installazione degli apprestamenti fissi di cantiere secondo quanto previsto dal PSC;
- l'aver consentito il ripetuto accesso in cantiere di imprese esecutrici e/o operatori non preventivamente comunicati/autorizzati alla/dalla Stazione Appaltante e i suoi organi tecnici. Situazione particolarmente aggravata se si sono fatte svolgere lavorazioni a personale e/o imprese non in regola con le norme di previdenza, assicurazione e sicurezza;
- l'aver consentito il ripetuto utilizzo di apprestamenti fissi e mobili (ad es. ponteggi) e/o di macchine operatrici diverse da quelle riportate nei POS e/o non installate e/o utilizzate correttamente e/o non a norma;
- la ripetuta mancata informazione agli organi tecnici su modifiche alle lavorazioni e/o ai macchinari e/o agli operatori e/o all'organizzazione del cantiere senza preliminare comunicazione ed autorizzazione degli stessi organi tecnici;
- l'aver ricevuto dagli organi di controllo ripetute contravvenzioni per mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza;

- il ripetuto ritardato adempimento alle disposizioni in materia di sicurezza impartite dagli organi tecnici del Committente e dal CSE;
- la mancata sostituzione e/o allontanamento di direttore tecnico, imprese esecutrici operatori e/o macchinari quando richiesto, per motivi di sicurezza, dagli organi tecnici del Committente e/o dal CSE;
- il ripetuto rilievo, da parte del CSE, di inosservanze di livello “grave”.

Inoltre, l'Appaltatore prende atto ed accetta che in caso di ordinanza di sequestro del cantiere da parte degli organi ispettivi per mancato rispetto delle norme di sicurezza il Committente procederà alla risoluzione del contratto in danno senza necessità di preventiva messa in mora.

#### **Art 12 – Collegamento con altri atti contrattuali**

Per le particolari e speciali condizioni ed oneri riportati nel presente disciplinare l'Appaltatore accetta, senza riserva alcuna, che lo stesso venga allegato al contratto d'appalto per divenirne parte integrante in uno con i seguenti altri documenti riportanti specifiche condizioni ai fini della corretta e continuativa applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza:

1. Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto di volta in volta per lo specifico ordine di lavoro;
2. Cronoprogramma dei lavori redatto di volta in volta per lo specifico ordine di lavoro;
3. Planimetria/e dell'organizzazione funzionale del cantiere redatto di volta in volta per lo specifico ordine di lavoro;
4. Disciplinare della sicurezza per il direttore tecnico di cantiere;
5. Disciplinare d'incarico per il CSE.

*Letto, confermato e sottoscritto.*

Fisciano, \_\_\_\_\_

L'Appaltatore

Per l'Agenzia Regionale per le Universiadi  
Il Responsabile del Procedimento

\_\_\_\_\_  
Timbro e Firma

\_\_\_\_\_  
Timbro e Firma

## **2 - DISCIPLINARE SICUREZZA PER IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE**

**Oggetto:** Accordo Quadro relativo agli interventi di riqualificazione del campo sportivo “P. VITTORIA” sito nel comune di Fisciano e dei complessi residenziali del Campus universitario di Fisciano (SA) a supporto della "Universiade Estiva Napoli 2019".

**Codice CIG:**

**Impresa Appaltatrice:**

**Legale Rappresentante:**

**Responsabile del Procedimento:**

### **Art.1 - Oggetto del disciplinare**

Il presente disciplinare precisa gli specifici oneri ed obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro a carico del direttore tecnico di cantiere, nominato dall'Appaltatore. Gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente disciplinare sono da considerare integrativi e non sostitutivi di tutti quelli già previsti dalle specifiche norme in materia nonché di quelli contenuti nei piani di sicurezza (sia di coordinamento che operativi), dagli altri atti contrattuali, dagli elaborati progettuali compreso quanto contenuto nel disciplinare per la sicurezza per l'appaltatore.

Data l'importanza e la valenza degli argomenti trattati nel presente disciplinare, resta inteso che nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di seguito riportate le conseguenze sia civili che penali (infortuni, danni, etc.) ricadranno esclusivamente sull'Appaltatore e i suoi preposti, tra i quali il direttore tecnico di cantiere, restandone completamente esonerati sia l'Amministrazione con i propri organi tecnici, i Collaudatori, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, e più in generale il personale preposto dall'Amministrazione alla direzione, alla contabilità e alla sorveglianza dei lavori.

### **Art. 2 – Affidamento dell'Incarico**

L'Appaltatore attesta con il presente atto di aver nominato quale direttore tecnico di cantiere il \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_ che dichiara di accettare l'incarico dell'intervento in oggetto, nonché di essere abilitato allo svolgimento dell'incarico, di essere in possesso delle qualificazioni previste per legge nonché delle qualificazioni e delle esperienze professionali richieste dalla Stazione Appaltante per l'affidamento dell'incarico.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, che ha nominato il direttore tecnico di cantiere anche preposto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. L'Appaltatore dichiara che in tale ruolo il direttore tecnico di cantiere ha totale autonomia decisionale ed è dotato dei più ampi poteri di spesa per garantire il continuativo rispetto dei piani di sicurezza in cantiere da parte di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi ivi impegnati e più in generale per garantire il rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza oltre al rispetto delle disposizioni integrative previste dal contratto d'appalto e dai disciplinari allegati al PSC di progetto.

L'Appaltatore dichiara e si impegna a far nominare il direttore tecnico di cantiere anche preposto da tutte le altre imprese sub-affidatarie (subappaltatori, cottimisti, lavoratori autonomi, noleggiatori ecc.) che a qualsiasi titolo debbono eseguire lavorazioni in cantiere, prevedendo che sia dotato dei poteri decisionali necessari ad assicurare il mantenimento di idonee condizioni di sicurezza per le lavorazioni di competenza dei diversi sub-affidatari.

### **Art. 3 – Accettazione dell'incarico**

Il \_\_\_\_\_ accettando l'incarico di direttore tecnico di cantiere dell'intervento dichiara di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008, testo coordinato dal D.Lgs.vo 106/2009 e s.m.i., della L.55/90 e s.m.i., della D.Lgs. 50/2016, in cui si colloca l'appalto e dei nominativi del Committente e/o del Responsabile dei Lavori, del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione.

Dichiara, inoltre, di aver valutato in modo approfondito, di ritenere attuabili le disposizioni contenute e di accettare, senza riserva alcuna, l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (oppure, in caso di mancanza, del Piano sostitutivo di sicurezza redatto dall'Appaltatore), nonché le disposizioni in materia di sicurezza contenute nel contratto d'appalto, nel disciplinare della sicurezza per dell'Appaltatore e nel presente disciplinare.

Attesta di essere stato nominato preposto dall'Appaltatore, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, e di essere stato dotato di totale autonomia e di tutti i poteri decisionali e di spesa per:

- garantire il continuativo rispetto dei piani di sicurezza in cantiere da parte di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi ivi impegnati e più in generale per garantire il rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza oltre al rispetto delle disposizioni integrative previste;
- organizzazione le aree di cantiere e far installare gli apprestamenti fissi di cantiere secondo quanto previsto dal PSC;
- garantire che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano dotati di adeguati DPI;
- impedire l'accesso in cantiere ad imprese esecutrici e/o a personale non autorizzato, non inserito nei libri delle imprese o con qualifiche diverse da quelle riportate nei POS;
- allontanare dal cantiere le imprese e/o il personale che non rispetta i piani di sicurezza e più in generale le disposizioni in materia di sicurezza stabilite dalle norme in materia, dal contratto d'appalto, dai PSC e POS, dai disciplinari della sicurezza;
- evitare l'utilizzo e allontanare dal cantiere i macchinari eventualmente introdotti non a norma e/o non previsti nei POS delle imprese esecutrici;
- garantire il corretto montaggio, smontaggio (da parte di personale all'uopo formato) ed il corretto utilizzo di ponteggi fissi e mobili.

Per garantire quanto sopra, con l'accettazione dell'incarico di direttore tecnico di cantiere e con la sottoscrizione del presente atto dichiara di accettare, anche in mancanza del relativo atto formale, oltre che l'incarico di preposto dell'Impresa appaltatrice anche di preposto di tutte le altre imprese sub-affidatarie (subappaltatori, cottimisti, lavoratori autonomi, noleggiatori ecc.) che a qualsiasi titolo debbono eseguire lavorazioni in cantiere e, in tale ruolo, di essere dotato dei poteri decisionali necessari ad assicurare il mantenimento di idonee condizioni di sicurezza per le lavorazioni di competenza dei diversi sub-affidatari.

**Il presente Disciplinare è da ritenersi valido per tutti gli interventi affidati nell'ambito dell'accordo quadro in oggetto se non diversamente specificato dall'Appaltatore in calce al modello D. Pertanto sarà redatto una sola volta e si intende automaticamente richiamato all'atto dell'affidamento dei singoli interventi che vedono nominato il \_\_\_\_\_ come Direttore Tecnico di Cantiere/Preposto.**

### **Art. 3 - Organizzazione degli accessi in cantiere**

Il Direttore tecnico di cantiere si impegna ad aggiornare costantemente e/o far aggiornare da personale appositamente nominato la procedura di gestione degli accessi in cantiere istituita dall'Appaltatore, in modo da consentire l'ingresso solo agli operatori con idoneo cartellino di riconoscimento, preventivamente informati e formati sull'organizzazione e sulle attività che si svolgono, nonché alle imprese esecutrici in genere, ai macchinari, agli apprestamenti e agli autoveicoli preventivamente verificati, comunicati e, ove necessario, autorizzati dagli organi tecnici della Stazione Appaltante.

Il Direttore Tecnico di cantiere è personalmente responsabile, in solido con l'Appaltatore, del controllo degli accessi e della rintracciabilità puntuale e continuativa di tutti gli accessi/ingressi che avvengono durante la realizzazione dell'opera. Il Direttore Tecnico di cantiere si impegna, infine, nel rispetto dei documenti di progetto ed in particolare del PSC a organizzare il cantiere in modo da garantire costanti condizioni di ordine, pulizia ed igiene di tutte le aree interessate dalle lavorazioni oltre a mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);

### **Art. 4 - Oggetto e descrizione delle prestazioni in materia di sicurezza**

Il Direttore tecnico di cantiere è il soggetto che, nominato anche preposto, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. deve costantemente vigilare sulla corretta e continuativa attuazione dei piani di sicurezza in cantiere da parte di tutte le imprese e gli operatori ivi impegnati. E' anche il soggetto che deve continuamente vigilare sulla corretta presenza in cantiere di operatori e macchinari garantendo che non vi siano operatori e/o macchinari difformi da quanto comunicato e/o riportato sui libri matricola e sui piani di sicurezza.

In tale ambito è dotato dei poteri e dispone direttamente i provvedimenti da adottare, ne verifica la corretta attuazione e prende i provvedimenti disciplinari che si rivelano necessari in caso di violazione da parte di tutto il personale impiegato nella realizzazione delle opere.

In questo compito assumono rilevanza anche i preposti delle imprese affidatarie ed esecutrici che, in possesso di adeguata preparazione tecnica e d'esperienza, saranno stati incaricati dell'attuazione dei provvedimenti stabiliti dal Direttore Tecnico di Cantiere, dal Coordinatore in fase di esecuzione o dai rispettivi datori di lavoro al fine di dare pratica realizzazione ed attuazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza. Essi faranno capo direttamente al medesimo Direttore Tecnico di Cantiere, cui dovranno fornire la massima collaborazione.

Toccano ai preposti i doveri e le responsabilità per loro previsti dalle norme ed in particolare avranno il compito di informare i lavoratori dipendenti sulle modalità di attuazione degli interventi, sulle attrezzature da impiegare e sull'obbligo dell'uso dei mezzi di protezione personale.

Essi vigileranno sull'effettivo impiego dei mezzi di protezione stessi. In caso di ripetuta violazione delle specifiche disposizioni, il preposto ne informerà il Direttore Tecnico di Cantiere.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, durante la realizzazione dell'opera, il **direttore tecnico di cantiere deve:**

- segnalare all'Appaltatore e/o datore di lavoro dell'Impresa affidataria, previa contestazione all'operatore interessato, le eventuali inosservanze alle norme e ai piani di sicurezza;
- vietare l'esecuzione di lavorazioni non previste nei piani di sicurezza o eseguite con modalità, procedure e/o macchinari e/o DPI diversi da quelli riportati nei piani di sicurezza;
- adottare tutte le misure di sicurezza di base ed integrative previste nei piani di sicurezza, nel contratto d'appalto e nei disciplinari di sicurezza che all'uopo sono allegati al presente disciplinare per farne parte integrante;
- verificare ed autorizzare l'ingresso in cantiere solo alle imprese esecutrici e sub-affidatarie in genere (subappalti, cottimi, noli, forniture in opera ecc.) che siano state debitamente autorizzate dalla Stazione Appaltante o che siano state comunicate ed abbiano presentato un POS ritenuto idoneo e conforme alle norme dalla Stazione Appaltante;
- verificare ed autorizzare l'ingresso in cantiere solo al personale, dotato di cartellino di riconoscimento, regolarmente assunto ed inserito nel libro unico delle Imprese esecutrici debitamente e preventivamente autorizzate e/o comunicate alla Stazione Appaltante e ai suoi organi tecnici (direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, responsabile dei lavori);
- verificare ed autorizzare l'ingresso e l'utilizzo in cantiere solo delle macchine operatrici e degli apprestamenti fissi e mobili specificatamente riportati nei POS delle Imprese esecutrici che siano stati montati e/o installati correttamente;
- accertarsi, verificare e garantire che per le Imprese che non svolgono particolari attività lavorative in cantiere ma che comunque debbono accedere allo stesso per il carico e lo scarico merci o per altre attività accessorie, l'Appaltatore abbia effettuato il necessario coordinamento tra i datori di lavoro per le misure di sicurezza da adottare in cantiere e abbia informato le altre Imprese sui rischi specifici della specifica attività da svolgere in cantiere.
- collaborare con gli organi tecnici dell'Amministrazione affinché sia adottata una metodologia di verifica e controllo delle attività di cantiere in modo che tutte le disposizioni sulla sicurezza previste dalle norme, dai contratti e dai disciplinari siano efficacemente applicate;
- attuare permanentemente delle procedure di controllo e vigilanza tra tutti gli operatori e le imprese che a qualunque titolo debbono operare in cantiere, in grado di ridurre i rischi e di monitorare con continuità il mantenimento di idonee condizioni di sicurezza;
- affiggere in cantiere, prima dell'inizio dei Lavori, copia della notifica preliminare;
- assicurarsi, dopo l'installazione dei baraccamenti fissi e prima dell'effettivo inizio delle attività lavorative che il medico competente dell'Impresa abbia attestato la conformità e completezza da un punto di vista igienico dei baraccamenti realizzati;
- assicurarsi che siano indicati nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza e del Committente o Responsabile dei Lavori della Stazione Appaltante;

- assicurarsi che in cantiere sia dato pronto adempimento e riscontro a tutte le osservazioni e le prescrizioni disposte dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- allontanare con ogni urgenza le imprese, i mezzi e gli uomini che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovesse ritenere non in regola ai fini del rispetto delle condizioni di sicurezza;
- garantire che le imprese esecutrici presenti in cantiere abbiano adeguato i Piani Operativi della Sicurezza alle prescrizioni imposte dal coordinatore per l'esecuzione, qualora questo rilevi e contesti, in ogni momento sia prima dell'inizio che durante l'esecuzione delle singole lavorazioni lavori, inadeguatezze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'ente committente;
- fornire alle altre imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere adeguata informazione circa i rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dalle norme vigenti, nonché quelle relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- tenere in cantiere adeguate dotazioni di DPI per tutto il personale da impiegare anche con adeguate scorte per il materiale di consumo.

Inoltre, il direttore tecnico di cantiere si impegna a non iniziare, far iniziare, continuare o far continuare i lavori o qualsiasi altra attività in cantiere qualora non siano continuativamente applicate le disposizioni contenute nei piani di sicurezza (sia di coordinamento che operativi con i relativi allegati), nel presente disciplinare e, più in generale, le disposizioni impartite in materia di sicurezza ed igiene sui cantieri e nei luoghi di lavoro negli altri atti contrattuali ed elaborati progettuali compreso quanto contenuto negli altri disciplinari di sicurezza nonché quanto contenuto nella normativa vigente in materia.

#### **Art. 4 - Modalità di svolgimento dell'incarico**

L'Appaltatore si impegna a fornire al direttore tecnico di cantiere, oltre a tutti i poteri decisionali e di spesa per garantire il rispetto continuativo dei piani e delle disposizioni in materia di sicurezza, all'inizio dell'incarico e durante l'esecuzione dell'appalto, tutte le informazioni in suo possesso necessarie allo svolgimento dell'incarico medesimo. Allo stesso modo, nel corso dei lavori l'Appaltatore e il Direttore Tecnico sono obbligati e si impegnano a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per l'espletamento dei compiti a loro attribuiti dalla legge.

Per la particolare funzione che il Direttore Tecnico svolge l'Appaltatore attesta che lo stesso è assegnato in maniera esclusiva al cantiere in oggetto e che è tenuto, durante l'orario di lavoro, a garantire la presenza continuativa in cantiere.

Il Direttore Tecnico di Cantiere, per il corretto espletamento dell'incarico, attesta che l'Appaltatore lo ha messo nelle condizioni e che assicurerà, durante l'orario e i giorni di apertura, la propria presenza continuativa in cantiere necessaria per adempiere ai compiti e alle disposizioni previste dalle leggi vigenti, dal contratto, dai piani e disciplinari della sicurezza e da quelle integrative eventualmente impartite dal coordinatore della sicurezza.

Il direttore tecnico di cantiere si impegna anche garantire:

- la presenza alle riunioni di coordinamento tra i datori di lavoro delle Imprese esecutrici ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- la presenza ad eventuali altre riunioni tecniche che gli organi tecnici del Committente ritenessero opportuno tenere;

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a tenere in cantiere sempre un preposto parimenti formato ed informato sui piani di sicurezza che dovrà, in materia di sicurezza, fungere da sostituto del direttore tecnico di cantiere per i periodi di assenza dello stesso (dovuti ad es. a ferie e/o malattie).

Il Direttore Tecnico di Cantiere si impegna a comunicare in anticipo, o con ogni urgenza in caso di non prevedibilità, per iscritto, al direttore dei lavori ed al coordinatore per la sicurezza i periodi di assenza ed il nominativo del sostituto presente in cantiere, anch'esso avente la qualifica di preposto.

L'Appaltatore si impegna a non far realizzare lavorazioni in cantiere senza la presenza del direttore tecnico di cantiere o di un suo sostituto che abbia la qualifica di preposto e sia stato preventivamente comunicato agli organi tecnici designati dalla Stazione Appaltante.

Il Direttore Tecnico di cantiere si impegna a non far realizzare lavorazioni in cantiere senza la sua presenza o senza aver preventivamente comunicato la sua assenza con la contemporanea designazione di un suo sostituto, che abbia la qualifica di preposto, agli organi tecnici designati dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore resta, pertanto, responsabile dell'eventuale mancato coordinamento delle imprese esecutrici, dell'eventuale mancata vigilanza e mancato rispetto del PSC e/o dei POS nel caso abbia consentito lavorazioni in cantiere senza la presenza del direttore tecnico di cantiere o di un suo sostituto preventivamente comunicato agli organi tecnici designati dalla Stazione Appaltante.

Il Direttore Tecnico di Cantiere resta personalmente responsabile, in solido con l'Appaltatore, dell'eventuale mancato coordinamento delle imprese esecutrici, dell'eventuale mancata vigilanza e mancato rispetto del PSC e/o dei POS nel caso abbia consentito lavorazioni in cantiere senza la sua presenza o senza aver designato e comunicato un suo sostituto preventivamente comunicato agli organi tecnici designati dalla Stazione Appaltante.

#### **Art. 5 - Mancata ottemperanza agli obblighi**

Il Direttore Tecnico di Cantiere resta personalmente responsabile, in solido con l'Appaltatore, dell'eventuale mancato coordinamento delle imprese esecutrici, dell'eventuale mancata vigilanza e mancato rispetto del PSC e/o dei POS delle Imprese esecutrici nel caso abbia svolto l'attività in carenza dei poteri e con modalità diverse da quanto stabilito nel presente disciplinare senza aver preventivamente comunicato eventuali impedimenti alla Stazione Appaltante.

A tal proposito, il Direttore Tecnico di Cantiere attesta di essere informato e di accettare la condizione risolutiva stabilita dal Committente che, attraverso i propri organi tecnici (Responsabile del Procedimento, Direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Committente o Responsabile dei Lavori), si riserva l'insindacabile facoltà di richiedere all'Impresa in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso e messa in mora la sua sostituzione nel caso di non gradimento dello stesso e/o nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi.

Nel caso di allontanamento del direttore tecnico di cantiere per volontà dell'Amministrazione o per scelta aziendale deve essere nominato un altro direttore tecnico di cantiere con pari caratteristiche e pari poteri di quelli previsti nel bando di gara e nel presente disciplinare.



L'Appaltatore si impegna a comunicare con congruo anticipo eventuali sostituzioni del direttore tecnico di cantiere che la stessa volesse effettuare. Ciò per dare modo alla Stazione Appaltante di verificarne le competenze previste dal bando di gara, di fargli sottoscrivere il presente disciplinare allegato al PSC e di far aggiornare le nomine sui Piani di Sicurezza.

**Art 6 – Cause di Risoluzione del contratto in materia di sicurezza**

Il Direttore Tecnico di cantiere dichiara di essere a conoscenza che le gravi e ripetute violazioni dei piani da parte dell'Impresa e il mancato rispetto delle prescrizioni di eliminazione delle inosservanze sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora e che tra queste, ai fini delle responsabilità connesse al proprio ruolo, sono rilevanti:

- la mancata organizzazione delle aree di cantiere ed installazione degli apprestamenti fissi di cantiere secondo quanto previsto dal PSC;
- l'aver consentito il ripetuto accesso in cantiere di imprese esecutrici e/o operatori non preventivamente comunicati/autorizzati alla/dalla Stazione Appaltante e i suoi organi tecnici. Situazione particolarmente aggravata se si sono fatte svolgere lavorazioni a personale e/o imprese non in regola con le norme di previdenza, assicurazione e sicurezza;
- l'aver consentito il ripetuto utilizzo di apprestamenti fissi e mobili (ad es. ponteggi) e/o di macchine operatrici diverse da quelle riportate nei POS e/o non installate e/o utilizzate correttamente e/o non a norma;
- la ripetuta mancata informazione agli organi tecnici su modifiche alle lavorazioni e/o ai macchinari e/o agli operatori e/o all'organizzazione del cantiere senza preliminarne comunicazione ed autorizzazione degli stessi organi tecnici;
- l'aver ricevuto dagli organi di controllo ripetute contravvenzioni per mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza;
- il ripetuto ritardato adempimento alle disposizioni in materia di sicurezza impartite dagli organi tecnici del Committente e dal CSE;
- la mancata sostituzione e/o allontanamento di direttore tecnico, imprese esecutrici operatori e/o macchinari quando richiesto, per motivi di sicurezza, dagli organi tecnici del Committente e/o dal CSE;
- i ripetuti rilievi, da parte del CSE, di inosservanze di livello "grave".

Letto, confermato e sottoscritto.

Fisciano, \_\_\_\_\_

Il Direttore Tecnico di Cantiere/Preposto

Per L'Agenzia Regionale Universiadi  
Il Responsabile del Procedimento

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Timbro e Firma

L'Appaltatore

\_\_\_\_\_  
Timbro e Firma

### **3. DISCIPLINARE SICUREZZA PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**

**Oggetto:** Accordo Quadro relativo agli interventi di riqualificazione del campo sportivo “P. VITTORIA” sito nel comune di Fisciano e dei complessi residenziali del Campus universitario di Fisciano (SA) a supporto della "Universiade Estiva Napoli 2019".

**Codice CIG:**

**Impresa Appaltatrice:**

**Legale Rappresentante:**

**Responsabile del Procedimento:**

#### **PREMESSO**

- **che** l'Impresa, come previsto, dal bando di gara ha sottoscritto apposito disciplinare per le particolari e specifiche condizioni di sicurezza dell'appalto e ha proposto al Committente/Responsabile dei Lavori una terna di nominativi idonei e abilitati a svolgere l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- **che** l'\_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile dei Lavori della Stazione Appaltante intende designare l'\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, e residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ - C.F.: \_\_\_\_\_ - Partita I.V.A. \_\_\_\_\_, quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto in quanto in possesso delle abilitazioni ed esperienze richieste dal bando di gara;
- **che** l'\_\_\_\_\_ è abilitato ai sensi del D.Lgs.vo n.81/2008 e smi allo svolgimento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza (attestato del \_\_\_\_\_ rilasciato dall'\_\_\_\_\_ e aggiornamenti \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciato dall'\_\_\_\_\_), all'uopo interpellato si è dichiarato disposto ad assumere l'incarico con gli impegni e le responsabilità disposte dalla normativa alle condizioni del presente disciplinare;
- **che** con atto separato e che si da per letto e conosciuto dalle parti, il committente/responsabile dei lavori ha provveduto a determinare la durata dei lavori e delle fasi di lavoro.

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, tra l'\_\_\_\_\_, nella qualità di Responsabile dei Lavori ai sensi del D.Lgs.vo n.81/2008 dell'Agenzia Regionale per le Universiadi 2019, l'\_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Appaltatrice di seguito denominato “Appaltatore” e l'\_\_\_\_\_ di seguito denominato “coordinatore”,

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **Art. 1 – Affidamento Incarico**

La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

L'\_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile dei Lavori ed in nome e per conto dell'Agenzia Regionale per le Universiadi 2019, designa e conferisce all'\_\_\_\_\_, che con il presente atto accetta senza riserve, l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) di cui al D.Lgs.vo 81/2008 e successive integrazioni e modifiche, per i lavori eseguiti nell'ambito dell'**ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE**.

Il presente Disciplinare è da ritenersi valido per tutti gli interventi affidati nell'ambito dell'accordo quadro in oggetto se non diversamente specificato dal Responsabile del procedimento in calce al modello B. Pertanto sarà redatto una sola volta e si intende automaticamente richiamato all'atto dell'affidamento dei singoli interventi che vedono nominato l'\_\_\_\_\_ come CSP e CSE.

##### **Art. 2 – Osservanza di leggi, regolamenti e atti contrattuali**

L'\_\_\_\_\_ si obbliga ad espletare la funzione attribuitagli nel rispetto e con l'osservanza, oltre che delle particolari disposizioni riportate nel presente disciplinare, di tutte le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, di quelle in materia di prevenzione degli infortuni nonché di quelle in materia di edilizia e di lavori pubblici. Il tecnico è, inoltre, obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile nonché della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

##### **Art. 3 - Oggetto e descrizione delle prestazioni**

Entro il termine indicato sul modello A, e prima dell'effettivo inizio dei lavori, il tecnico coordinatore deve trasmettere al committente/responsabile dei lavori il PSC di progetto tenendo conto delle tecnologie proprie dell'Impresa Appaltatrice e di sue eventuali proposte integrative che possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. Sempre entro il suddetto termine il CSP deve trasmettere la stima dei costi per l'attuazione dei Piani della Sicurezza (oneri speciali) e tutti gli altri allegati e/o documenti obbligatori per legge

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione deve:

- a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza. Tutti gli aggiornamenti dei piani devono essere sottoposti alla firma del committente/responsabile dei lavori;
- c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e alle prescrizioni del piano e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Per l'individuazione delle inosservanze da ritenersi gravi di cui alla lettera e) del comma precedente il coordinatore deve fare riferimento all'elenco riportato nel disciplinare di sicurezza sottoscritto dall'Appaltatore che si considera allegato al presente disciplinare a formarne parte integrante e sostanziale.

Inoltre, come misure integrative rispetto a quelle minime previste dal D.Lgs. 81/2008 e sue s.m.i., il coordinatore per l'esecuzione deve:

- verificare, con opportune azioni e visite di controllo, che l'Appaltatore ed il direttore tecnico di cantiere abbiano adottato tutte le misure di sicurezza di base ed integrative previste nei piani di sicurezza, nel contratto d'appalto e nei disciplinari di sicurezza che all'uopo sono allegati al presente disciplinare per farne parte integrante;
- segnalare al committente o responsabile dei lavori l'eventuale mancata attuazione delle misure integrative stabilite in contratto e nei disciplinari di sicurezza da parte dell'Appaltatore e/o del direttore tecnico di cantiere;
- proporre, previa contestazione scritta, l'allontanamento del direttore tecnico di cantiere nel caso di mancata vigilanza in cantiere, di mancata presenza continuativa e/o nel caso di mancata inadempienza agli obblighi normativi previsti in materia di sicurezza e alle particolari disposizioni riportate nello specifico disciplinare d'incarico;
- verificare con controlli periodici che sia stato consentito l'ingresso in cantiere solo alle imprese esecutrici che abbiano presentato un POS ritenuto idoneo e conforme alle norme;
- verificare con controlli periodici che sia stato autorizzato l'ingresso e l'utilizzo in cantiere solo delle macchine operatrici e degli apprestamenti fissi e mobili specificatamente riportati nei POS delle Imprese esecutrici;
- effettuare, obbligatoriamente, delle riunioni di coordinamento con tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici e delle riunioni con gli operatori ogni qual volta in cantiere deve intervenire una nuova impresa o lavoratore autonomo che a qualsiasi titolo debbono intervenire in cantiere (subappaltatori, cottimisti, subfornitori in opera di materiale, noleggiatori, servizi di montaggio ed installazione, fornitori di materiale sciolto e preconfezionato ecc) per effettuare lavorazioni;
- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, che per i subcontratti stipulati dall'Appaltatore con Imprese che non dovessero svolgere particolari attività lavorative in cantiere ma che comunque debbono accedere allo stesso per il carico e lo scarico merci o per altre attività accessorie, sia stato effettuato il necessario coordinamento tra i datori di lavoro per le misure di sicurezza da adottare in cantiere e che le Imprese siano informate sui rischi della specifica attività da svolgere in cantiere.
- collaborare con il committente o suoi assistenti/collaboratori affinché sia adottata una metodologia di verifica e controllo delle attività di cantiere in modo che tutte le disposizioni sulla sicurezza previste dalle norme, dai contratti e dai disciplinari siano efficacemente applicate;
- proporre l'applicazione di penali nei confronti dell'Impresa Appaltatrice nel caso di violazione agli obblighi di sicurezza, con le modalità riportate nel contratto d'appalto e nel disciplinare della sicurezza firmato dall'Appaltatore ed allegato in copia al presente disciplinare per formarne parte integrante;
- dare parere al direttore dei lavori sul pagamento degli oneri di sicurezza in appalto in occasione dell'emissione dei SAL e del conto finale dei lavori.

E' compresa nell'incarico l'assistenza al responsabile del procedimento in materia di sicurezza e salute nel cantiere. E' altresì compresa l'emissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell'impresa, ove causate in tutto o in parte da controversie circa le misure di sicurezza.

#### **Art. 4 - Modalità di svolgimento dell'incarico**

Resta a carico dell'\_\_\_\_\_ ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione del committente. E' obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.

Il committente/responsabile dei lavori e l'Appaltatore si impegnano a fornire al tecnico coordinatore, all'inizio dell'incarico e durante l'esecuzione dell'appalto, tutte le informazioni in loro possesso o delle quali deve essere in possesso, necessarie allo svolgimento dell'incarico medesimo. Allo stesso modo, nel corso dei lavori le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per l'espletamento dei compiti a loro attribuiti dalla legge.

Il tecnico coordinatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a concordare con il committente/responsabile dei lavori le metodologie che intende attuare e la manualistica che intende utilizzare per controllare il rispetto delle norme e dei piani di sicurezza in cantiere e a relazionare con appositi report periodicamente al committente/responsabile dei lavori o suoi incaricati sulle operazioni svolte e sulle problematiche eventualmente riscontrate e risolte. In particolare, il tecnico coordinatore deve presentare, per la verifica

dell'attività, un report in occasione di ogni SAL che contiene anche il parere sul pagamento degli oneri di sicurezza all'Impresa e la proposta di eventuali penali da applicare per inadempienze riscontrate nel periodo di riferimento del SAL.

Il tecnico coordinatore per l'esecuzione, per l'adempimento delle prestazioni di cui al presente incarico o comunque assegnate dalla legge, deve accedere e presenziare nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e comunque nella misura occorrente secondo il proprio apprezzamento e secondo quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza e nei periodi di maggior rischio dovuti ad interferenze di lavoro.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il tecnico dovrà, ad esempio, presenziare in cantiere ogni volta che si avvia il montaggio di nuovi apprestamenti fissi (ad es. ponteggi, gru) ed il varo di componenti prefabbricate, che vi è l'inizio di ogni singola specifica categoria di lavori (ad es. scavi, cls, muratura) e ogni qualvolta inizia le lavorazioni in cantiere un'impresa sub-affidataria o subappaltatrice dell'impresa principale.

Data la specificità dell'impegno richiesto, il professionista non può avvalersi per l'attività oggetto del presente disciplinare, di propri collaboratori o delegati ma è obbligato a svolgerla di persona. Ciò con particolare riferimento all'attività di accesso, verifica e la vigilanza in cantiere e all'attività di coordinamento attraverso riunioni ed incontri.

Il tecnico coordinatore deve, comunque, garantire:

- la presenza ai seminari tecnici e alle riunioni tecniche che dovesse ritenere necessarie il committente/responsabile dei lavori per consentire e garantire che vi sia un corretto espletamento dell'incarico;
- l'indizione di una riunione di coordinamento tra i datori di lavoro delle Imprese esecutrici almeno ogni volta che una nuova impresa esecutrice deve avviare dei lavori all'interno del cantiere. Ciò oltre a tutte le altre riunioni ed attività di coordinamento che ritenesse necessario adottare.

Inoltre, per garantire un controllo continuativo sull'attuazione dei PSC, delle disposizioni contenute nel disciplinare della sicurezza, nel contratto d'appalto e previste dalle norme in materia, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, oltre a presenziare nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario, deve assicurare, come minimo la presenza in cantiere almeno **2 giorni** alla settimana e per un minimo di **2 ore** giornaliere da attestare mediante i report di cui sopra sull'attività svolta. La presenza va riportata in uno con la mera attività in cantiere su un apposito "giornale della sicurezza" da istituire in cantiere e da far vistare periodicamente, in occasione dei SAL, al committente/responsabile dei lavori.

A lavori ultimati il tecnico coordinatore per l'esecuzione deve produrre documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo ed un report conclusivo di riepilogo dell'attività svolta e di tutte le azioni effettuate allo scopo di creare una banca dati che ponga in evidenza le maggiori criticità riscontrate nella realizzazione dell'opera.

Tutti report vanno consegnati, sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altro formato o modalità sia in formato cartaceo che su supporto informatico.

Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il tecnico coordinatore si impegna a espletare l'incarico in conformità alle normative che dovessero successivamente essere emanate in materia di sicurezza e la cui applicazione sia obbligatoria.

#### **Art. 5 – Organizzazione della sicurezza e dei sistemi di controllo**

Il tecnico coordinatore attesta che il committente/responsabile dei lavori e l'Appaltatore, per quanto di rispettiva competenza, hanno messo a disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari per iniziare i propri adempimenti.

Il tecnico sulla base delle particolari disposizioni contenute nei piani di sicurezza di progetto, nel disciplinare della sicurezza dell'Appaltatore e nel contratto d'appalto dovrà concordare con il committente/responsabile dei lavori e l'Appaltatore un'apposita metodologia di coordinamento e controllo delle attività di cantiere.

In tale contesto il tecnico coordinatore si impegna a controllare che l'Appaltatore:

- attui permanentemente delle procedure gestionali ed operative, valide per tutti gli operatori e le imprese che a qualunque titolo debbono operare in cantiere, in grado di ridurre i rischi e di monitorare con continuità il mantenimento di idonee condizioni di sicurezza;
- istituisca una procedura di gestione degli accessi in cantiere che consenta l'ingresso solo agli operatori con idoneo cartellino di riconoscimento e tuta aziendale, preventivamente informati e formati sull'organizzazione e sulle attività che si svolgono, nonché alle imprese in genere, ai macchinari, agli apprestamenti e agli autoveicoli preventivamente verificati, comunicati e, ove necessario, autorizzati dagli organi tecnici della Stazione Appaltante.

Il tecnico coordinatore attesta che l'Appaltatore gli ha già proposto tutte le modifiche o integrazioni necessarie al piano di sicurezza e di coordinamento di progetto per adeguarne i contenuti all'organigramma, all'organizzazione e alle tecnologie proprie dell'Impresa e/o dei sub-affidatari, già eventualmente designati, che a qualsiasi titolo debbono intervenire in cantiere nella realizzazione dell'opera.

Inoltre, l'Appaltatore si impegna a fornire nei tempi concordati, al coordinatore, tutta la documentazione richiesta ai fini della sicurezza sia relativa alla propria Impresa che ai sub affidatari che a qualsiasi titolo debbono intervenire in cantiere. Si impegna anche a comunicare qualsiasi variazione e/o modifica si avesse intenzione di effettuare in cantiere rispetto a quanto stabilito nei PSC e nei POS proponendo le opportune integrazioni e/o modifiche ed ad informare il coordinatore, preventivamente, di tutti i macchinari ed il personale che deve accedere in cantiere.

L'Appaltatore si impegna a dare pronto e risolutivo riscontro ai rilievi e alle eventuali prescrizioni che il coordinatore della sicurezza effettua per inadempienza alle misure di sicurezza ed igiene in cantiere ed ad allontanare senza indugio, le imprese e/o gli operatori che il coordinatore dovesse rilevare inaffidabili ai fini del rispetto delle misure di sicurezza, essendo consapevole che oltre all'applicazione di specifiche penali, nel caso di gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza il coordinatore per la sicurezza è tenuto a proporre la risoluzione del contratto d'appalto.

Anche al committente/responsabile dei Lavori il tecnico coordinatore potrà richiedere tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dell'incarico.

#### **Art. 6 – Termini e durata dell'incarico. Periodo di prova.**

Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e si concludono all'atto della conclusione di tutte le attività di cantiere (comprese prove di funzionalità e collaudi) attestato da apposito certificato da firmare in contraddittorio con il

committente/responsabile dei lavori e con l'Appaltatore. Ciò anche nel caso di varianti, proroghe e/o ritardi nell'ultimazione rispetto a quanto stabilito nel contratto originario con l'Impresa esecutrice.

Fino all'emissione di tale certificato di "ultimazione delle prestazioni" il tecnico coordinatore è responsabile e deve garantire, per quanto di competenza, il rispetto delle norme di sicurezza in cantiere anche per attività che dovessero svolgersi dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori.

In tal senso, il tecnico coordinatore prende atto che, per legge, a partire dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori possono essere concessi all'Impresa due mesi per completare interventi di dettaglio e che l'emissione del certificato di collaudo provvisorio può esservi entro un tempo massimo di sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

E', comunque, previsto un periodo di prova di 60 giorni a partire dalla data di inizio dei lavori durante il quale con semplice nota scritta il committente/responsabile dei lavori può recedere anticipatamente dal contratto, senza obbligo di motivazione né di preavviso e messa in mora, a mezzo di semplice comunicazione scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso tecnico coordinatore e per conoscenza all'Appaltatore.

Il tecnico coordinatore accetta che in tal caso non percepirà alcun compenso.

#### **Art.7 – Compenso**

E' stabilito un compenso omnicomprensivo pari al **1,5%** dell'importo del relativo Ordine di Lavoro a consuntivo, al lordo del ribasso di gara ed al netto dell'IVA. Tale importo è da considerare comprensivo di onorari, spese ed eventuali oneri per casse professionali e previdenziali.

Tale importo è convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2225 e 2233, primo comma, del codice civile, per tutte le prestazioni previste dalle norme vigenti in materia da quelle descritte nel presente disciplinare e a quelle ad esse direttamente riconducibili.

*Esso è da considerare fisso ed invariabile anche nel caso vi siano aumenti del tempo contrattuale compresi nel 50% dell'originaria durata contrattuale dell'appalto.*

Nel caso di ritardi nei lavori che comportano un incremento della durata dell'appalto maggiore del 50% dell'originario tempo contrattuale, sarà definito un compenso aggiuntivo da corrispondere al coordinatore in base all'impegno aggiuntivo richiesto. Nel conteggio del tempo contrattuale non sono da considerare gli eventuali periodi di sospensione dei lavori che comportando un fermo delle attività di cantiere comportano un fermo anche delle relative attività del coordinatore per l'esecuzione.

Nel caso di inadempienza e/o di ritardo nel pagamento da parte dell'Appaltatore, a semplice richiesta scritta del tecnico coordinatore, l'Amministrazione corrisponderà direttamente quanto dovuto con rivalsa sull'Impresa Appaltatrice.

#### **Art. 8 – Mancata ottemperanza agli obblighi**

E' di seguito riportata una tabella con l'elenco delle più comuni violazioni che possono essere commesse dal tecnico coordinatore durante l'espletamento dell'incarico. Per ogni violazione è riportato il livello di rischio che questa comporta sulla base di esperienze maturate da vari organi di controllo.

N°	Violazione	Graduazione del rischio
1	Non è stata verificata l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui al D.Lgs.vo n. 81/2008 e s.m.i. e la corretta applicazione delle procedure di lavoro	Grave
2	Non è stata verificata l'idoneità del Piano Operativo di sicurezza come complementare e di dettaglio del PSC non assicurandone la coerenza con quest'ultimo.	Grave
3	Non è stata verificata l'esistenza di tutti i POS delle imprese esecutrici in cantiere e/o non è stata verificata la conformità degli stessi al D.Lgs.vo n. 81/2008 e s.m.i.	Medio
4	Non è stata organizzata tra datori di lavoro ivi compresi i lavoratori autonomi la cooperazione e il coordinamento tra le attività e la loro reciproca informazione.	Medio
5	Non sono state segnalate al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze alle disposizioni del D.Lgs.vo n. 81/2008 e s.m.i. e alle prescrizioni del PSC	Medio
6	Non sono state segnalate al committente le violazioni agli obblighi di sicurezza rilevate in cantiere e proposte le penali previste da contratto a carico dell'impresa appaltatrice	Medio
7	Non è stata assicurata la presenza in cantiere con la periodicità prevista dal disciplinare d'incarico e/o non è stata assicurata la presenza in cantiere durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, con la verifica periodica, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.	Grave
8	Non sono stati sospesi i lavori in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato, fino alla verifica dell'avvenuta messa in sicurezza del cantiere	Grave
9	Per non aver presentato report periodici al committente/responsabile dei lavori o suoi incaricati ai fini della verifica dell'attività svolta e dell'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs.vo n.81/2008 s.m.i. e dal presente disciplinare	Medio
10	Per non aver aggiornato il PSC ed il relativo fascicolo tecnico nei casi in cui per variazioni intervenute ciò sia necessario	Grave
11	Per aver presentato aggiornamenti del PSC non conformi a quanto previsto dalla normativa e/o giudicati incompleti e/o inidonei dal responsabile dei lavori/committente o suoi incaricati	Grave
12	Per non aver verificato l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra gli RLS finalizzato a migliorare la sicurezza in cantiere	Lieve

Il tecnico coordinatore prende atto ed accetta che tale tabella sarà utilizzata dal committente/responsabile dei lavori per l'applicazione delle misure di competenza relativamente alla prescrizione di:

- modifica/miglioramento dei documenti di competenza del tecnico coordinatore;
- modifica/miglioramento delle azioni di verifica, controllo e coordinamento di competenza del tecnico coordinatore;
- messa in mora del tecnico coordinatore per gravi o ripetute violazioni ai propri obblighi;
- revoca dell'incarico per gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi imposti dalla normativa vigente e dal presente disciplinare.

#### **Art. 9 - Cause di revoca dell'incarico**

Ai sensi di legge, il committente/responsabile dei lavori si riserva di revocare l'incarico al tecnico coordinatore e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso e messa in mora, a mezzo di semplice comunicazione scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso tecnico coordinatore e per conoscenza all'Appaltatore.

In tal caso trova applicazione l'articolo 2237 del codice civile, ed è dovuto il compenso relativo alle prestazioni effettuate fino all'atto di revoca. Tale compenso è valutato in percentuale del compenso totale previsto dal presente disciplinare sulla base dell'importo delle opere realizzate rispetto all'importo totale in appalto.

Resta inteso ed il tecnico coordinatore accetta l'esplicita pattuizione che non sarà corrisposta alcuna maggiorazione per l'interruzione dell'incarico e ciò anche in deroga a qualsiasi disposizione dell'ordinamento in materia di tariffe professionali.

Non si procederà a corresponsione di compensi nel caso il recesso avvenga durante il periodo di prova.

In generale, le gravi o ripetute violazioni degli obblighi di legge e di quelli previsti nel presente disciplinare sono causa di revoca dell'incarico. Per i casi di violazione riportate nell'articolo precedente, accertate dal committente/responsabile dei lavori o suoi incaricati e/o dagli organi di vigilanza e controllo, sarà, tranne casi di eccezionale gravità, messo in mora il tecnico coordinatore e dato un termine per adempiere a quanto prescritto sulla base della violazione riscontrata. Nel caso in cui nel termine previsto non sia stata risolta l'inadempienza e/o se questa sia risolta e vengano successivamente commesse una o più volte, a seconda del rischio connesso, la stessa o altre violazioni, si procederà alla revoca dell'incarico. Tale procedura sarà applicata anche nel caso di prescrizioni e sanzioni applicate dagli organi di controllo per inadempienze di tipo "grave", secondo la classificazione riportata nel disciplinare della sicurezza dell'Appaltatore, rilevate a carico delle Imprese esecutrici senza che ciò sia stato già oggetto di segnalazione e prescrizione da parte del tecnico coordinatore.

Resta comunque inteso che nel caso in cui uno degli organi di controllo emetta un'ordinanza di sequestro del cantiere per gravi inosservanze alle norme di sicurezza non segnalate dal tecnico coordinatore al committente/responsabile dei lavori, sarà immediatamente revocato l'incarico senza necessità di preventiva messa in mora.

#### **Art. 10 – Assunzione di responsabilità**

Il tecnico coordinatore assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo a quanto all'uopo previsto dal D.Lgs.vo n. 81/2008 e s.m.i. consapevole anche delle sanzioni da questo previste.

Il tecnico coordinatore deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti l'incarico, rilasciata dalla \_\_\_\_\_ agenzia di \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con efficacia dalla data di approvazione del medesimo sino all'ultimazione delle prestazioni.

#### **Art. 11 – Spese**

Sono a carico dell'\_\_\_\_\_ le spese di bollo relative al presente atto, nonché le imposte o tasse nascenti dal rapporto instaurato, comprese le spese di registrazione in caso d'uso.

Il CSP/CSE

Per L'Agenzia Regionale Universiadi  
Il Responsabile del Procedimento

\_\_\_\_\_  
Timbro e Firma

\_\_\_\_\_  
Timbro e Firma

L'Appaltatore

\_\_\_\_\_  
Timbro e Firma